

Comune di Palazzolo Acreide

**Piazza del Popolo, 1
96010 – Palazzolo Acreide (SR)**



**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità
Civile Patrimoniale**

R.T.I. GBS SpA – EUROPE BROKER S.r.l.

Direzione Generale

00153 Roma - Via Angelo Bargonis, n. 8

Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx

E-mail: gbs@gbsspa.it

POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE PUBBLICO

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione .
Polizza:	Il documento che prova l' Assicurazione .
Contraente/ Assicurato:	L'Ente che stipula il contratto assicurativo, il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione .
Attività:	Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service in R.T.I con Europe Broker S.r.l. (in seguito definiti più semplicemente Broker).
Sinistro:	La richiesta di risarcimento pervenuta all'Ente Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza .
Gli Assicuratori:	L'impresa di Assicurazione.
Danno:	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza a Danni Materiali .

Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare sull' Ente Assicurato , nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sui soggetti della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un soggetto (dipendente e/o Amministratore) della Pubblica Amministrazione detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Premio:	La somma dovuta dall' Ente Assicurato agli Assicuratori .
Richiesta di Risarcimento	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Franchigia:	La parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato.
Massimale:	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .

Massimale in Aggregato Annuo: La somma massima per la quale gli Assicuratori sono chiamati a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa.

Periodo di Validità: La durata dell' **Assicurazione** indicata nel Modulo.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza: l'Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con il quale i soggetti della **Pubblica Amministrazione** abbiano un rapporto di servizio o di mandato istituzionale ed in ogni caso un rapporto di immedesimazione organica.

Fatto illecito: Qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Assicurati che dia origine ad un sinistro ai sensi e per gli effetti della presente polizza.

Data / /

La Società

Il Contraente

ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 1.3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 1.4 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l'eventuale periodo aggiuntivo di cui all'art. 1.10 - "Durata del contratto" e le previsioni di cui all'Art. 1.11 - "Cessazione anticipata del contratto", la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 1.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 1.8 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) Formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

Art. 1.10 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere e la Società s'impegna sin d'ora ad accettare, la proroga del contratto alle stesse condizioni economico e normative, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per bandire e/o concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

In tale ipotesi, il premio che si riferisce al periodo di proroga, sarà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.11 - Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.13 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.15 – Coassicurazione e delega

Qualora la polizza sia ripartita tra più Società per quote determinate, ciascuna Società è tenuta al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutte le Società (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

La Società si impegna altresì a fornire, alla Contraente, i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando l'Ente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.17 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data / /

La Società

Il Contraente

**ART. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

- ENTE ASSICURATO -

Art. 2.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi nello svolgimento della propria attività da soggetti dei quali per legge o mandato l'Assicurato stesso debba rispondere a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati, e sempreché l'Assicurato sia tenuto a risarcire il terzo per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T.U. 3/1957;
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili ma limitatamente agli atti od omissioni commessi con colpa grave (per responsabilità amministrativa, amministrativa contabile) o dolo;

L'Assicurazione è prestata anche per i danni patrimoniali derivanti all'Ente Assicurato in conseguenza di un pregiudizio economico determinato dall'azione diretta della Corte dei Conti, per danni erariali, nei confronti di uno o più Dipendenti dell'Ente Assicurato e che, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale accertato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico dei Dipendenti responsabili, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della Responsabilità Civile dell'Assicurato o della Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti.

Art. 2.2 - Inizio e termine della garanzia (Claims Made)

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dai soggetti di cui debba rispondere per legge o che lo rappresentino, relativamente agli anni che precedono la decorrenza dell'assicurazione stessa (periodo di garanzia retroattiva: **illimitato**) e che non siano ancora stati presentati all'Assicurato, e sempre che, alla data di stipulazione, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa dell'Assicurato analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a

conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Le garanzie sono altresì operanti per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei **cinque anni** successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché relativi a comportamenti colposi posti in essere dai soggetti di cui debba rispondere l'Ente Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

Art. 2.3 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione per singolo Sinistro è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato "Prospetto di Offerta", fino alla concorrenza del Massimale annuo (Massimale in Aggregato Annuo) riportato nell'Allegato "Prospetto di Offerta", indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all' Assicurato nello stesso periodo.

Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati al Sottoscrittore dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.

Le garanzie vengono prestate con una **franchigia** a carico dell'**Assicurato** pari ad **Euro 5.000=**.

La franchigia dovrà restare a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri **Assicuratori**.

Art. 2.4 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI POLIZZA SEMPRE OPERANTI

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale Aggregato Annuo indicato nell'Allegato "Prospetto di Offerta", indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno entro il limite del Massimale Aggregato Annuo indicato nell'Allegato "Prospetto di Offerta) indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.

C) Garanzia “Errato trattamento dei dati personali”

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

D) Garanzia “D.lgs 81/2008”

L'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dei Responsabili relativamente alla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati dall'Ente

Assicurato in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori a rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

La copertura si intende estesa con una somma che va sino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato “Prospetto d’Offerta”, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato, nei limiti comunque del Massimale in Aggregato Annuo indicato nell'Allegato “Prospetto di Offerta”.

Art. 2.5 - Estensione di Garanzia “Certificato per la Progettazione (ex Merloni) come previsto dall'art. 270 del DPR 207/210 / art. 111 del D.Lgs 163/2006 - Progettista interno (modello 2.1)

L'assicurazione comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati Merloni relativamente alle varianti di progetto come previsto per legge. Nel caso specifico l'Ente Assicurato potrà richiedere all'Assicuratore, mediante apposito modello rilasciato dallo stesso, la valutazione e quantificazione del costo assicurativo dell'opera in base alla somma prevista per l'opera e la durata – secondo le indicazioni e i dettami richiamati nel modello 2.1 del DM 123/2004 e/o successive modifiche ed integrazioni – e sulla base dei tassi indicati al punto 6 dell'Allegato Prospetto di Offerta. .

Art. 2.6 - Estensione di Garanzia “Certificati di Verifica” come previsto dal DPR 207/210

L'assicurazione comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati di verifica secondo quanto previsto dal DPR 207/210; infatti l'Ente Assicurato potrà richiedere all'Assicuratore, mediante apposito modello rilasciato dallo stesso, la valutazione e quantificazione del costo assicurativo dell'opera, sulla base dei tassi indicati al punto 7 dell'Allegato Prospetto di Offerta.

Art. 2.7 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) Dolo e Colpa Grave dei soggetti di cui debba rispondere per legge o che rappresentino l'Ente;
- b) Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- c) Danni Materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto indicato alle "condizioni addizionali per le attività tecniche" (art. 3.1 e seguenti);
- d) Atti od omissioni o Perdite Patrimoniali o reclami notificati all'Assicurato e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- e) Responsabilità assunte volontariamente dai soggetti di cui a norme di legge debba rispondere l'Ente Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente Assicurato;
- f) Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) Calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) Multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- i) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005;
- j) A fatti e circostanze pregresse già note all'Assicurato e denunciate prima dell'effetto della presente Polizza;
- k) Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 2.8 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 2.9 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 2.10 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato., relativamente al soggetto od ai soggetti di cui debba rispondere per legge o per mandato istituzionale.

Art. 2.11 – Danni di serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 2.12 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso con l'assenso dell' Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e l'Ente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.13 - Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla General Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito;
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. 1.14 – Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.4 “Pagamento del premio”;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo l'aliquota percentuale del 10% (dieci per cento) da calcolarsi sui premi imponibili. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato;

- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Data / /

La Società

Il Contraente

**ART. 3 - CONDIZIONE ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITÀ TECNICHE**

Art. 3.1 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art. 2.1 sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- ✓ le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte , a seguito di una accertata definizione giudiziale, ed in particolare di:
 - ❖ progettista,
 - ❖ direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - ❖ collaudatore;
 - ❖ responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
 - ❖ responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - ❖ coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - ❖ coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - ❖ preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisporre il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica) per :
- ✓ le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell' Assicurato.
- ✓ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Art. 3.2 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 163/2006 e successive modificazioni.

- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.3 - ESCLUSIONI ADDIZIONALI(OPERANTI PER GLI ARTT.3.1 E SEGUENTI)

L'assicurazione non è operante:

- a) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- b) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- c) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- e) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- f) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge; (vedi lettera "e" dell'art. 2.7 - Rischi esclusi dall'Assicurazione)
- g) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- h) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- i) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

Art. 3.4 – PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

L'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00=.

Art. 3.5 – DANNI ALLE OPERE

L'assicurazione limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000=.

Art. 3.6 – DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000=.

Art. 3.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 3.8 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

Data / /

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Altre assicurazioni;

Art. 1.4 – Pagamento del premio;

Art. 1.6 – Aggravamento del rischio;

Art. 1.10 – Durata del contratto;

Art. 1.13 – Foro competente;

Art. 1.15 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.17 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari;

Art. 2.2 – Inizio e termine della garanzia (Claims Made);

Artt. 2.6 e 3.3 – Rischi esclusi dall'Assicurazione;

Art. 2.8 – Persone non considerate terzi;

Art. 2.11 – Gestione delle vertenze- Spese legali;

Art. 2.12 – Clausola Broker;

Art. 3.8 – Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(*da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica*)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE	Comune di Palazzolo Acreide Piazza del Popolo, 1 96010 – Palazzolo Acreide (SR)
	C.F. P. IVA	00085210896

2	DURATA CONTRATTUALE	Anni 2 Dalle ore 24:00 del 31.12.2013 Alle ore 24:00 del 31.12.2015 Frazionamento: Annuale
----------	----------------------------	---

3	RISCHIO ASSICURATO	Responsabilità Civile Patrimoniale
----------	---------------------------	------------------------------------

4	MASSIMALE PER SINISTRO	MASSIMALE IN AGGREGATO ANNUO
	Euro 1.500.000=	Euro 5.000.000=

5.	OFFERTA	
Premio lordo (base di aggiudicazione)	(in cifre) Euro	(in lettere) Euro

6	Art. 2.5 – Certificati Merloni	Tasso
	Lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Lavori fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Lavori fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Lavori fino a 48 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Costo minimo per certificato:	Euro

7	Art. 2.6 – Certificati di Verifica	Tasso
	Lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Lavori fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Lavori fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Lavori fino a 48 mesi – Tasso promille sul valore delle opere promille
	Costo minimo per certificato:	Euro

8	ACCETTAZIONE
----------	---------------------

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----------	---

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data .../...../.....

La Società

Il Contraente
